

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE LUCA Michele, SMURAGLIA, DE GUIDI, TAPPARO, GRUOSSO, PELELLA, MANZI, MONTAGNINO, PILONI, PETRUCCI, DUVA, BATTAFARANO, BEDIN, RIPAMONTI, LARIZZA, PAPPALARDO, CAZZARO, VIVIANI, NIEDDU, VELTRI, BONAVITA, FERRANTE, PASQUINI, MORANDO, BUCCIARELLI e FIGURELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1996

Interpretazione autentica dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall’articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, concernente il riconoscimento, in favore del personale ivi previsto del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, del grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496 («Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza»), come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, stabilisce che, in favore del personale ivi previsto del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza (arruolato in virtù dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, e 10 luglio 1947, n. 687, oppure con qualifica di partigiano, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518), va ricostruita la carriera, all'atto della cessazione del servizio, e riconosciuto il grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza.

Nella prassi applicativa della disposizione in esame, il grado di ufficiale, rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza, è stato negato, tuttavia, al personale che, nel Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, rivestiva il grado di sottufficiale.

Il presente disegno di legge intende ovviare, appunto, a siffatta prassi applicativa, pa-

lesemente in contrasto con le disposizioni citate, sulla falsariga peraltro di iniziative legislative precedenti (Atti Camera 1598 della X legislatura e 594 della XI legislatura).

L'articolo 1, infatti, reca (comma 1) l'interpretazione autentica della disposizione in esame (articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive integrazioni), nel senso che - per quanto si è detto - si dispone (comma 2), secondo quanto appare corretto, per la revisione delle pratiche di ricostruzione di carriera, che in precedenza erano state definite in base a criteri diversi (e, per quanto si è detto, illegittimi).

L'articolo 2 stabilisce - ove occorrer possa (trattandosi di norma di interpretazione autentica, come tale non innovativa della disciplina precedente, nè produttiva di nuovi oneri finanziari: in tal senso pare Corte costituzionale n. 23 del 1967, n. 12 del 1987, n. 193 del 1991) - la copertura finanziaria dell'onere (che dovesse risultare) derivante dall'applicazione della presente legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, dev'essere interpretato nel senso che, in favore del personale ivi previsto del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, viene ricostruita la carriera, all'atto della cessazione dal servizio, riconoscendo lo stesso grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza, a prescindere dai ruoli di inquadramento e dal grado rivestito dallo stesso personale nel Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e nella Polizia di Stato prima della ricostruzione della carriera.

2. Il Ministro dell'interno provvede d'ufficio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle pratiche di ricostruzione di carriera, che siano state precedentemente definite in difformità dai criteri medesimi, fermo restando l'eventuale trattamento economico più favorevole.

Art. 2.

(Copertura Inanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire un miliardo per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

